

XIX legislatura

**Testo a fronte tra l'A.S. n. 935 e precedenti
proposte di riforma costituzionale
(1985-2023)**


novembre 2023
n. 191



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali, sulla giustizia e sulla cultura

testo a fronte



SERVIZIO STUDI

TEL. 066706-2451

studi1@senato.it -  [@SR_Studi](#)

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

AVVERTENZA

Il presente *dossier* contiene una tabella di raffronto tra il testo vigente della Costituzione, il disegno di legge A.S. n. [935](#) e alcuni testi di progetti di riforma della Costituzione definiti nel corso di precedenti legislature, in un arco temporale che va dalla IX alla XVII legislatura.

Nel prospetto sono stati considerati gli articoli della Costituzione oggetto di revisione da parte dell'A.S. [935](#) (articoli 59, 88, 92 e 94), con l'integrazione degli articoli 93 e 95 della Costituzione che si è ritenuto utile riportare per una lettura più completa di taluni profili riguardanti la forma di governo. Le proposte delle legislature precedenti, che incidevano anche su altre parti della Costituzione, sono state pertanto riportate con riferimento ai soli articoli della Costituzione qui sopra ricordati.

Nella tabella di raffronto sono riportate le modifiche alla Costituzione prospettate dai seguenti testi:

- il disegno di legge [A.S. n. 935](#) (non sono riportate le disposizioni transitorie);
- il disegno di legge costituzionale presentato dal Governo Renzi, approvato in duplice deliberazione dal Parlamento nel corso della XVII legislatura ([A.C. n. 2613-D](#)), indi sottoposto (ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione) a *referendum*, che si svolse il 4 dicembre 2016 e non lo confermò, talché la revisione costituzionale prospettata non giunse a compimento (qui indicata come “Testo referendum 2016”);
- il testo approvato dal Senato nella XVI legislatura ([A.C. n. 5386](#), qui indicato come “Testo Senato 2012”);
- la proposta di legge costituzionale [A.C. n. 553 e abb.-A](#) della XV legislatura (cosiddetta "bozza Violante", nel testo unificato approvato dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera dei deputati il 17 ottobre 2007)¹;
- il disegno di legge costituzionale approvato in duplice deliberazione dal Parlamento nel corso della XIV legislatura ([A.S. n. 2544-D](#)), indi sottoposto a *referendum*, che si svolse il 25-26 giugno 2006 e non lo confermò, talché la revisione costituzionale prospettata non giunse a compimento (qui indicata come “Testo referendum 2006”);
- il testo elaborato dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali istituita nella XIII legislatura, presieduta dall'on. D'Alema ([A.C. n. 3931-A - A.S. n. 2583-A](#), qui brevemente indicato come “Bicamerale D'Alema”);
- la proposta formulata nell'ambito dei lavori della citata Commissione parlamentare per le riforme costituzionali della XIII legislatura, denominata “[Testo A](#)”, riportata nella relazione del Comitato sulla forma di Governo, discussa, insieme ad altra ipotesi di modifica (cosiddetto “Testo B”) formulata dal medesimo Comitato, nella seduta del 28 maggio 1997 della Commissione bicamerale medesima;
- la [relazione del “Comitato Speroni”](#) (presieduto dall'allora ministro per le riforme istituzionali) nella XII legislatura; per quanto concerne la modifica della forma di governo, viene considerata la proposta del prof. Galeotti, contenuta nella relazione medesima;
- il progetto di legge costituzionale della XI legislatura ([A.C. n. 3597 – A.S. n. 1789](#)) presentato dalla Commissione bicamerale presieduta prima dall'on. De Mita, quindi dall'on. Iotti (qui brevemente indicato come “Commissione De Mita-Iotti”)
- la relazione della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali della IX legislatura ([Doc. XVI-bis, n. 3](#)), presieduta dall'on. Bozzi (qui brevemente indicata come “Commissione Bozzi”).

¹ Per ragioni di organicità del testo, si è riportato il disegno di legge quale approvato dalla Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati, non già il testo risultante dall'approvazione in Assemblea di alcuni emendamenti, nel susseguente esame rimasto interrotto con l'anticipata cessazione della legislatura.

Sono state considerate le proposte che hanno assunto la formulazione di un articolato. Pertanto non figurano nella presente ricognizione le proposte contenute nelle relazioni del Gruppo di lavoro della XVII legislatura sulle riforme istituzionali istituito il 30 marzo 2013 dal Presidente della Repubblica Napolitano e della Commissione per le riforme costituzionali istituita (l'11 giugno 2013) dal Presidente del Consiglio (on. Letta) e presieduta dal ministro delle riforme istituzionali (sen. Quagliariello).

Per facilitare la lettura sono state inserite le diciture *Identico*, se si tratta del solo comma e *Articolo identico*, se si tratta dell'intero articolo, da riferirsi (entrambi) al testo vigente della Costituzione. La dicitura *Abrogato* è stata utilizzata per i casi di abrogazione esplicita e, solo quando possa essere utile per una migliore leggibilità del testo, in alcuni casi di soppressione implicita.

INDICE

TESTO A FRONTE

Articolo 59.....	9
Articolo 88.....	11
Articolo 92.....	13
Articolo 93.....	17
Articolo 94.....	19
Articolo 95.....	29

TESTO A FRONTE

Articolo 59

Testo vigente	A.S. 935	Testo referendum 2016 (XVII)	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)	Comitato Speroni (XII)	Commissione De Mita-Iotti (XI)	Commissione Bozzi (IX)
Art. 59 ² È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.	Art. 59 <i>Identico</i>	Art. 59 <i>Identico</i>	<i>Articolo identico</i>	<i>Articolo identico</i>	Art. 59 È deputato di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.	Art. 79, quinto comma <i>Identico</i>	<i>Articolo abrogato</i>	<i>Articolo identico</i>	Art. 57, quinto e sesto comma È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica, ovvero Presidente di una delle due Camere per una legislatura o Presidente della Corte costituzionale per almeno tre anni.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque.	<i>Abrogato</i>	Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati.			Il Presidente della Repubblica può nominare deputati a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei deputati di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a tre.	<i>Abrogato</i>			Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico o letterario. Il numero complessivo dei senatori a vita nominati a questo titolo non può essere superiore ad otto.

² Le proposte di riforma dalla IX alla XVII legislatura devono essere riferite al testo seguente, vigente fino al 4 novembre 2020: "E' senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario".

Articolo 88

Testo vigente	A.S. 935	Testo referendum 2016 (XVII)	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)	Comitato Speroni (XII)	Commissione De Mita-Iotti (XI)	Commissione Bozzi (IX)
<p>Art. 88</p> <p>Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.</p>	<p>Art. 88</p> <p>Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere.</p>	<p>Art. 88</p> <p>Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati.</p>	<p>Art. 88</p> <p>Il Presidente della Repubblica può, sentiti il Primo ministro e i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.</p>	<p>Art. 88</p> <p>Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati.</p>	<p>Art. 88</p> <p>Il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni nei seguenti casi:</p> <p><i>a) su richiesta del Primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità;</i></p> <p><i>b) in caso di morte del Primo ministro o di impedimento permanente accertato secondo le modalità fissate dalla legge;</i></p> <p><i>c) in caso di dimissioni del Primo ministro;</i></p> <p><i>d) nel caso di cui all'articolo 94, terzo comma.</i></p>	<p>Art. 70</p> <p>Il Presidente della Repubblica può, sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, indire le elezioni della Camera dei deputati prima del termine ordinario, nel caso di dimissioni del Governo ai sensi dell'articolo 74.</p> <p><i>[segue]</i></p>	<p>Art. 88</p> <p>Il Presidente della Repubblica, oltre ai casi di scioglimento necessario previsti dall'articolo 94, può, su proposta del Primo Ministro, sentiti i Presidenti delle Camere, sciogliere la Camera dei deputati. Il decreto di scioglimento produce la contestuale decadenza del Primo Ministro.</p> <p>Anche in tali casi, il Presidente della Repubblica procede alla nomina del governo di garanzia elettorale previsto dall'articolo 94.</p>	<p><i>Articolo identico</i></p>	<p>Art. 88³</p> <p><i>Identico</i></p>
<p>Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.</p>	<p><i>Identico</i></p>	<p><i>Identico</i></p>	<p>Se la scadenza delle Camere cade nell'ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica, la loro durata è prorogata. Le elezioni delle</p>	<p><i>Identico</i></p>	<p><i>Per il secondo comma del presente articolo si veda oltre, a fronte con l'art. 94.</i></p>	<p><i>[segue primo comma]</i> La Camera dei deputati non può essere sciolta nell'ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica. Se il</p>			<p>Negli ultimi sei mesi del suo mandato può esercitare tale facoltà solo su parere conforme dei Presidenti delle Camere.</p>

³ La proposta di riforma della IX legislatura deve essere riferita al seguente testo, vigente fino al 22 novembre 1991: "Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato".

Testo vigente	A.S. 935	Testo referendum 2016 (XVII)	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)	Comitato Speroni (XII)	Commissione De Mita-Iotti (XI)	Commissione Bozzi (IX)
			nuove Camere si svolgono entro due mesi dall'elezione del Presidente della Repubblica.			termine ordinario scade nel periodo predetto, la durata della Camera dei deputati è prorogata. Le elezioni della nuova Camera dei deputati si svolgono entro sei mesi dall'elezione del Presidente della Repubblica.			
			La facoltà di cui al primo comma non può essere esercitata durante i dodici mesi che seguono le elezioni delle Camere.			Il potere di cui al primo comma non può essere esercitato durante l'anno che segue le elezioni della Camera dei deputati, qualora siano avvenute successivamente all'elezione del Presidente della Repubblica.			
						Se il termine della legislatura scade nel penultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica, le elezioni della Camera dei deputati sono anticipate del tempo necessario per precedere di dodici mesi l'elezione del Presidente della Repubblica.			

Articolo 92

Testo vigente	A.S. 935	Testo referendum 2016 (XVII)	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)	Bicamerale D'Alema (XIII) Comitato Forma di Governo. "Testo A"	Comitato Speroni (XII) Proposta Galeotti	Commissione De Mita-Iotti (XI)	Commissione Bozzi (IX)
Art. 92 Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.	Art. 92 <i>Identico</i>	<i>Articolo identico</i>	Art. 92 Il Governo della Repubblica è composto del Primo ministro e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.	Art. 92 <i>Identico</i>	Art. 92 Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.	Art. 73 Il Governo della Repubblica è composto del Primo ministro e dei ministri che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. <i>Si omettono i commi successivi</i>	[Art. 1 del Testo A] Il Governo della Repubblica è composto del Primo ministro e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.	Art. 92 Il Governo della Repubblica è composto dal Primo Ministro, dal Vice Primo Ministro e dai Ministri.	Art. 92 Il Governo della Repubblica è composto dal Primo Ministro, dai ministri e dai viceministri. Il Primo Ministro e i ministri costituiscono il Consiglio dei ministri. Il numero dei ministri non può essere superiore a diciotto. La legge determina il numero e le attribuzioni dei viceministri.	Art. 92 <i>Primo comma identico al testo vigente.</i> Il Presidente del Consiglio nomina, nell'ambito del Consiglio dei ministri, un Consiglio di Gabinetto che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e di coordinamento nell'azione di governo.
	Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni. <i>[segue medesimo comma]</i>							Il Primo Ministro è eletto a suffragio universale e diretto, in concomitanza con le elezioni della Camera dei deputati. Contestualmente al Primo Ministro viene eletto direttamente anche il Vice	Il Primo Ministro è eletto dal Parlamento a maggioranza dei suoi componenti.	

Testo vigente	A.S. 935	Testo referendum 2016 (XVII)	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)	Bicamerale D'Alema (XIII) Comitato Forma di Governo. "Testo A"	Comitato Speroni (XII) Proposta Galeotti	Commissione De Mita-Iotti (XI)	Commissione Bozzi (IX)
								Primo Ministro.		
	[segue secondo comma] Le votazioni per l'elezione delle due Camere e del Presidente del Consiglio avvengono contestualmente. La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri è eletto nella Camera nella quale ha				La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati ovvero con una o più liste di candidati all'elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro.		La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati all'elezione del Parlamento, secondo le modalità stabilite dalla legge elettorale, che assicura altresì la pubblicazione del nome del candidato Primo ministro sulla scheda elettorale. La legge può stabilire e regolamentare lo svolgimento di elezioni primarie per la candidatura alla carica di Primo ministro. Non può essere candidato alla carica di Primo ministro chi abbia svolto tale funzione per tre	Art. 92-bis ⁴ Il Primo Ministro è eletto a maggioranza assoluta dei voti espressi. Se al primo scrutinio nessuno dei candidati raggiunge tale maggioranza, si procede entro quindici giorni ad un secondo turno di votazione che si svolge tra i due candidati più votati al primo turno. È eletto chi consegue la maggioranza dei voti espressi. Qualunque sia il sistema elettorale maggioritario adottato per la Camera dei deputati, il procedimento per l'elezione dei deputati non può comunque concludersi	A tale fine il Parlamento procede per appello nominale, anche con successive votazioni, su candidature sottoscritte da almeno un terzo dei suoi componenti. Se entro un mese dalla prima riunione del Parlamento nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza di cui al comma quinto, il candidato è designato dal Presidente della Repubblica. Se il candidato designato dal Presidente della Repubblica non è eletto, il Parlamento è sciolto.	

⁴ V. anche le ulteriori disposizioni concernenti l'elezione diretta del Primo Ministro: Art. 92-ter. [1] Dieci giorni dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature nei collegi uninominali per l'elezione alla Camera dei deputati, possono essere presentate le candidature a Primo Ministro, accompagnate da quelle a Vice Primo Ministro, con l'indicazione del cognome, nome, data di nascita e del contrassegno o dei contrassegni con cui sono contraddistinte su di un'unica scheda di voto. [2] Le candidature per l'elezione a Primo Ministro ed a Vice Primo Ministro possono essere presentate soltanto da partiti o gruppi politici organizzati che, singolarmente o congiuntamente, abbiano già presentato con il medesimo contrassegno, o i medesimi contrassegnati in caso di coalizione, i propri candidati per l'elezione alla Camera dei deputati in almeno due terzi dei collegi uninominali distribuiti in almeno quindici Regioni.

Testo vigente	A.S. 935	Testo referendum 2016 (XVII)	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)	Bicamerale D'Alema (XIII) Comitato Forma di Governo. "Testo A"	Comitato Speroni (XII) Proposta Galeotti	Commissione De Mita-Iotti (XI)	Commissione Bozzi (IX)
	presentato la sua candidatura.						legislature consecutive. I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonché la partecipazione alle trasmissioni televisive, sono regolati dalla legge, al fine di assicurare equilibrio di condizioni tra i candidati.	prima dell'eventuale secondo turno previsto per l'elezione del Primo Ministro.		
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.	Il Presidente della Repubblica conferisce al Presidente del Consiglio dei ministri eletto di l'incarico di formare il Governo e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i ministri.		Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio dei ministri, salvo delega al Primo ministro. Il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro. Su proposta del Primo ministro nomina e revoca i ministri.	Il Presidente della Repubblica, valutati i risultati delle elezioni per la Camera dei deputati, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri.	Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro.	Art. 66 Il Presidente della Repubblica: (...) b) nomina il Primo ministro, tenendo conto dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati; (...)	Il Presidente della Repubblica, alla proclamazione dei risultati per l'elezione del Parlamento, nomina Primo ministro il candidato a tale carica al quale è collegata la maggioranza dei parlamentari eletti.		<i>Si veda oltre l'art. 93, primo comma.</i>	Art. 93 [primo comma, primo periodo] Il Presidente della Repubblica designa il Presidente del Consiglio dei ministri.

Articolo 93

Testo vigente	A.S. 935	Testo referendum 2016 (XVII)	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)	Bicamerale D'Alema (XIII) Comitato Forma di Governo. "Testo A"	Comitato Speroni (XII) Proposta Galeotti	Commissione De Mita-Iotti (XI)	Commissione Bozzi (IX)
<p>Art. 93</p> <p>Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.</p>	<i>Articolo identico</i>	<i>Articolo identico</i>	<p>Art. 93</p> <p>Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.</p>	<i>Articolo identico</i>	<p>Art. 93</p> <p>Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.</p>	<p>Art. 74, primo comma</p> <p>Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.</p> <p><i>Per i commi successivi dell'art. 74, si veda oltre,, a fronte con l'art. 94.</i></p>	<p>[Art. 2, Testo A]</p> <p>Il Primo ministro, prima di assumere le funzioni, presta giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.</p>	<p>Art. 93</p> <p>Il Presidente della Repubblica riceve nelle sue mani la prestazione del giuramento del Primo Ministro entro tre giorni dall'elezione. Dopo il giuramento il Primo Ministro entra nell'esercizio delle sue funzioni. Insieme al Primo Ministro presta giuramento anche il Vice Primo Ministro eletto.</p> <p><i>V. anche, oltre, il terzo comma.</i></p>	<p>Art. 93</p> <p>Il Presidente della Repubblica nomina con proprio decreto il Primo Ministro eletto, il quale, prima di assumere le funzioni, presta giuramento nelle sue mani.</p>	<p>Art. 93, commi terzo e quarto</p> <p>Ottenuta la fiducia, il Presidente del Consiglio dei ministri assume le sue funzioni prestando giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.</p> <p><i>[segue]</i></p>
					<p>Art. 95, primo comma</p> <p>I ministri sono nominati e revocati dal Primo ministro.</p> <p><i>Per i commi successivi si veda oltre, a fronte con l'art.</i></p>		<p>Il Primo ministro nomina e revoca con proprio decreto i ministri.</p>	<p>Il Primo Ministro nomina con proprio decreto i Ministri e i viceministri. Allo stesso modo può revocarli.</p>	<p>Il Primo Ministro nomina con proprio decreto i ministri e i viceministri. Allo stesso modo può revocarli.</p>	<p><i>[segue terzo comma]</i> I ministri sono nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, e assumono le funzioni</p>

Testo vigente	A.S. 935	Testo referendum 2016 (XVII)	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)	Bicamerale D'Alema (XIII) Comitato Forma di Governo. "Testo A"	Comitato Speroni (XII) Proposta Galeotti	Commissione De Mita-Iotti (XI)	Commissione Bozzi (IX)
					95.					<p>prestando giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.</p> <p>I ministri possono essere revocati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
							Prima di assumere le funzioni, i ministri prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.	Prima di assumere le funzioni, i Ministri prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica, i viceministri nelle mani del Primo Ministro.	Prima di assumere le funzioni, i ministri prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica e i viceministri prestano giuramento nelle mani del Primo Ministro	<i>Si vedano, sopra, i commi terzo e quarto.</i>
							La legge determina le incompatibilità tra le cariche di governo e la titolarità o lo svolgimento di attività private.	La legge determina le cause d'ineleggibilità e di incompatibilità riguardanti i Ministri ed i viceministri.		

Articolo 94

Testo vigente	A.S. 935	Testo referendum 2016 (XVII)	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)	Bicamerale D'Alema (XIII) Comitato Forma di Governo. "Testo A"	Comitato Speroni (XII) Proposta Galeotti	Commissione De Mita-Iotti (XI)	Commissione Bozzi (IX)
Art. 94 Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.	Art. 94 <i>Identico</i>	Art. 94 Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.	<i>Articolo identico</i>	Art. 94 Il Presidente del Consiglio dei ministri deve avere la fiducia della Camera dei deputati.	Art. 94 <i>Si veda oltre</i>	Art. 74, commi da secondo a sesto <i>Si veda oltre</i>	<i>Si veda oltre</i>	Art. 94 <i>Si veda oltre</i>	Art. 94 <i>Si veda oltre</i>	Art. 94 <i>Identico</i>
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.	<i>Identico</i>	La fiducia è accordata o revocata mediante mozione motivata e votata per appello nominale.		La Camera dei deputati accorda e revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.						Le due Camere accordano o revocano la fiducia in seduta comune mediante mozione motivata, discussa e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.	Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Nel caso in cui non sia approvata la mozione di fiducia al Governo presieduto dal Presidente eletto, il Presidente della Repubblica rinnova	Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta innanzi alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.		Entro dieci giorni dalla formazione del Governo, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta il Governo alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.	Il Primo ministro illustra il programma di legislatura e la composizione del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. La Camera dei deputati si esprime con un voto sul programma. Il Primo ministro ogni anno presenta il rapporto sulla	Entro dieci giorni dalla formazione del Governo, il Primo ministro espone alle Camere il suo programma.	[Art. 2, quinto comma del Testo A] Entro dieci giorni dalla formazione del governo, il Primo ministro presenta il suo programma al Parlamento.	[Art. 94, primo comma] Entro dieci giorni dal giuramento il Primo Ministro presenta alla Camera dei deputati gli indirizzi programmatici del Governo.		Art. 93, primo comma, secondo periodo Il Presidente del Consiglio designato, entro dieci giorni dalla designazione, espone alle Camere riunite il programma del Governo e la composizione del Consiglio di Gabinetto. <i>[secondo comma]</i> Le

Testo vigente	A.S. 935	Testo referendum 2016 (XVII)	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)	Bicamerale D'Alema (XIII) Comitato Forma di Governo. "Testo A"	Comitato Speroni (XII) Proposta Galeotti	Commissione De Mita-Iotti (XI)	Commissione Bozzi (IX)
	l'incarico al Presidente eletto di formare il Governo. Qualora anche in quest'ultimo caso il Governo non ottenga la fiducia delle Camere, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere.				<p>sua attuazione e sullo stato del Paese.</p> <p>Il Primo ministro può porre la questione di fiducia e chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo, nei casi previsti dal suo regolamento.</p> <p>La votazione ha luogo per appello nominale. In caso di voto contrario, il Primo ministro si dimette. Non è comunque ammessa la questione di fiducia sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale.</p>					<p>Camere esprimono la fiducia al Presidente del Consiglio mediante mozione motivata e votata per appello nominale.</p>
Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non	<i>Identico</i>	Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo		Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo		<i>Si veda oltre</i>		<i>[secondo comma]</i> Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del		<p>Art. 94, terzo comma</p> <p>Il voto contrario di una o di entrambe le</p>

Testo vigente	A.S. 935	Testo referendum 2016 (XVII)	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)	Bicamerale D'Alema (XIII) Comitato Forma di Governo. "Testo A"	Comitato Speroni (XII) Proposta Galeotti	Commissione De Mita-Iotti (XI)	Commissione Bozzi (IX)
importa obbligo di dimissioni.		di dimissioni.		di dimissioni.				Governo non comporta obbligo di dimissioni. [segue]		Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.	<i>Identico</i>	La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.		La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un terzo dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.	In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con l'approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione, deve essere votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso di approvazione, il Primo ministro si dimette e il Presidente della	La Camera dei deputati esprime la sfiducia al Governo mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti e approvata per appello nominale dalla maggioranza assoluta. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. Tale termine è di ventiquattro ore quando la mozione è presentata in occasione dell'esposizione programmatica di cui al precedente comma. <i>Si veda anche quinto comma,</i>	[Art. 3, terzo comma del Testo A] Il Parlamento può esprimere la sfiducia al Primo ministro mediante l'approvazione di una mozione, che deve contenere la designazione di un nuovo Primo ministro, con votazione per appello nominale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. [Art. 3, quarto comma del Testo A] La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti il Parlamento e non può essere messa in discussione prima che siano	[segue secondo comma] La Camera dei deputati può esprimere la sfiducia al Governo soltanto mediante mozione motivata votata per appello nominale a maggioranza assoluta dei suoi membri. [terzo comma] La mozione può essere presentata da almeno un quarto dei componenti la Camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima di cinque giorni dalla sua presentazione. Nei primi due giorni di tale periodo possono essere presentate mozioni alternative.	Il Parlamento può esprimere la sfiducia al Primo Ministro solo mediante l'approvazione di una mozione motivata, contenente l'indicazione del successore, con votazione per appello nominale a maggioranza dei suoi componenti. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti il Parlamento e non può essere messa in discussione prima che siano trascorsi tre giorni dalla presentazione.	Art. 94, quarto comma La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Testo vigente	A.S. 935	Testo referendum 2016 (XVII)	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)	Bicamerale D'Alema (XIII) Comitato Forma di Governo. "Testo A"	Comitato Speroni (XII) Proposta Galeotti	Commissione De Mita-Iotti (XI)	Commissione Bozzi (IX)
					Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni.	<i>oltre.</i>	trascorsi tre giorni dalla presentazione.			
	In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio eletto, il Presidente della Repubblica può conferire l'incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare che è stato candidato in collegamento al Presidente eletto, per attuare le dichiarazioni relative all'indirizzo politico e agli impegni programmatici su cui il Governo del Presidente eletto ha ottenuto la fiducia. Qualora il Governo così nominato non ottenga la				Art. 88, secondo comma Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento nei casi di cui alle lettere <i>a)</i> , <i>b)</i> e <i>c)</i> del primo comma, qualora alla Camera dei deputati, entro i venti giorni successivi, venga presentata e approvata con votazione per appello nominale dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, una mozione nella quale si dichiari di voler					

Testo vigente	A.S. 935	Testo referendum 2016 (XVII)	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)	Bicamerale D'Alema (XIII) Comitato Forma di Governo. "Testo A"	Comitato Speroni (XII) Proposta Galeotti	Commissione De Mita-Iotti (XI)	Commissione Bozzi (IX)
	fiducia e negli altri casi di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio subentrante, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere.				continuare nell'attuazione del programma e si designi un nuovo Primo ministro. In tale caso, il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo ministro designato.					
					Il Primo ministro si dimette altresì qualora la mozione di sfiducia sia stata respinta con il voto determinante di deputati non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni. In tale caso si applica l'articolo 88, secondo comma.					
					Qualora sia presentata e approvata una mozione di sfiducia, con la designazione di un nuovo Primo ministro, da parte dei deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle		[Art. 3, quinto comma del Testo A] Il Presidente della Repubblica nomina Primo ministro la persona designata nella mozione entro cinque giorni dall'approvazione	Se la mozione è approvata, il Presidente della Repubblica riceve le dimissioni del Primo Ministro e ne dichiara in ogni caso la decadenza. Contestualmente procede allo scioglimento	La nomina del nuovo Primo Ministro da parte del Presidente della Repubblica comporta la revoca del Primo Ministro e la decadenza dei ministri in carica.	

Testo vigente	A.S. 935	Testo referendum 2016 (XVII)	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)	Bicamerale D'Alema (XIII) Comitato Forma di Governo. "Testo A"	Comitato Speroni (XII) Proposta Galeotti	Commissione De Mita-Iotti (XI)	Commissione Bozzi (IX)
					elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro designato dalla mozione. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere votata per appello nominale.		e.	della Camera dei deputati, indicando le elezioni del Primo Ministro e della nuova Camera dei deputati. Contestualmente al decreto di scioglimento e alla decadenza del Primo Ministro, il Presidente della Repubblica nomina, a fini di garanzia elettorale, il Presidente del Senato della Repubblica quale Primo Ministro e, su proposta di questo, il nuovo Ministro dell'Interno.		
						Non sono ammesse mozioni di sfiducia contro singoli ministri.				
						Il Primo ministro presenta le dimissioni del Governo al Presidente della Repubblica nei seguenti casi:				

Testo vigente	A.S. 935	Testo referendum 2016 (XVII)	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)	Bicamerale D'Alema (XIII) Comitato Forma di Governo. "Testo A"	Comitato Speroni (XII) Proposta Galeotti	Commissione De Mita-Iotti (XI)	Commissione Bozzi (IX)
						<p>a) elezione della Camera dei deputati;</p> <p>b) mancata approvazione, da parte della Camera dei deputati, della fiducia chiesta dal Governo ai sensi del regolamento della Camera dei deputati;</p> <p>c) approvazione della mozione di sfiducia di cui al terzo comma.</p>				
						Il Primo ministro presenta altresì le dimissioni del Governo all'atto dell'assunzione delle funzioni da parte del Presidente della Repubblica.				
						Comportano dimissioni del Governo le dimissioni o la morte del Primo ministro ovvero il suo impedimento permanente, accertato dai Presidenti della Camera dei deputati e del	<p>[Articolo 4 del Testo A]</p> <p>Nell'ipotesi di morte, dimissioni o impedimento del Primo ministro, il Parlamento elegge il Primo ministro con il voto della maggioranza</p>	<p>Art. 92-quater</p> <p>Nei casi di dimissioni volontarie, di morte o di impedimento permanente del Primo Ministro, dichiarato dal Presidente della Repubblica congiuntamente</p>	<p>In caso di dimissioni del Primo Ministro, di morte o di impedimento permanente all'esercizio delle funzioni, il Parlamento elegge il successore secondo le procedure</p>	

Testo vigente	A.S. 935	Testo referendum 2016 (XVII)	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)	Bicamerale D'Alema (XIII) Comitato Forma di Governo. "Testo A"	Comitato Speroni (XII) Proposta Galeotti	Commissione De Mita-Iotti (XI)	Commissione Bozzi (IX)
						Senato della Repubblica.	assoluta dei suoi componenti. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta in due votazioni successive, e comunque entro dieci giorni, il Presidente della Repubblica scioglie il Parlamento e indice nuove elezioni.	con i Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previo accertamento da parte di un collegio medico dagli stessi designato, il Presidente della Repubblica procede all'insediamento nell'ufficio di Primo Ministro del Vice Primo Ministro, che ne eserciterà le funzioni fino al termine della legislatura	dell'articolo 92. L'impedimento permanente del Primo Ministro è dichiarato congiuntamente dal Presidente della Camera dei deputati, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Corte costituzionale, previo accertamento da parte di un collegio medico dagli stessi designato.	
							Il Primo ministro dimissionario non è immediatamente rieleggibile e non può far parte del nuovo governo.		Il Primo Ministro dimissionario non è immediatamente rieleggibile.	
										Art. 94, quinto comma In caso di dimissioni non conseguenti ad un voto parlamentare di sfiducia, il Presidente del

Testo vigente	A.S. 935	Testo referendum 2016 (XVII)	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)	Bicamerale D'Alema (XIII) Comitato Forma di Governo. "Testo A"	Comitato Speroni (XII) Proposta Galeotti	Commissione De Mita-Iotti (XI)	Commissione Bozzi (IX)
										Consiglio dei ministri deve dichiarare e motivare la volontà del Governo di dimettersi davanti al Parlamento in seduta comune.
						Art. 66 Il Presidente della Repubblica: (...) d) può chiedere al Primo ministro di presentarsi alla Camera dei deputati, per verificare la sussistenza del rapporto di fiducia;				

Articolo 95

Testo vigente	A.S. 935	Testo referendum 2016 (XVII)	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)	Bicamerale D'Alema (XIII) Comitato Forma di Governo. "Testo A"	Comitato Speroni (XII) Proposta Galeotti	De Mita-Iotti (XI)	Bozzi (IX)
<p>Art. 95</p> <p>Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.</p>	<i>Articolo identico</i>	<i>Articolo identico</i>	<p>Art. 95</p> <p>Il Primo ministro dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.</p>	<i>Articolo identico</i>	<p>Art. 95, secondo comma</p> <p>Il Primo ministro determina la politica generale del Governo e ne è responsabile. Garantisce l'unità di indirizzo politico e amministrativo, dirigendo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.</p>	<p>Art. 73</p> <p>[terzo comma] Il Primo ministro dirige l'azione del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri. Presenta alle Camere i disegni di legge deliberati dal Consiglio dei ministri.</p>	<p>[Art. 5 del Testo A]</p> <p>Il Primo ministro dirige la politica generale del governo e ne è responsabile; assicura l'unità di indirizzo politico e amministrativo; esercita l'iniziativa legislativa e presenta al Parlamento i disegni di legge approvati dal Consiglio dei ministri.</p>	<p>Art. 95</p> <p>Il Primo Ministro dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Nomina e revoca i Ministri e i viceministri. Mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri.</p>	<p>Art. 95</p> <p>Il Primo Ministro dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Promuove e coordina l'attività dei ministri.</p>	<p>Art. 95</p> <p><i>Identico</i></p>
<p>I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.</p>			<i>Identico</i>		<p>Art. 95, terzo comma</p> <p><i>Identico</i></p>	<p>I ministri dirigono i Ministeri e le altre unità amministrative alle quali siano preposti, nell'ambito delle direttive del Primo ministro. Rispondono individualmente degli atti di loro competenza.</p>	<p>Nel rispetto dell'unità di indirizzo, ogni ministro adotta sotto la sua responsabilità gli atti di competenza.</p>	<p>I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri. La carica di Ministro è incompatibile con quella di membro di una delle Camere. Il parlamentare che</p>	<p>Il Primo Ministro ed i ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri. I ministri sono individualmente responsabili degli atti dei loro dicasteri.</p> <p>Art. 92, quarto</p>	<p><i>Identico</i></p>

Testo vigente	A.S. 935	Testo referendum 2016 (XVII)	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)	Bicamerale D'Alema (XIII) Comitato Forma di Governo. "Testo A"	Comitato Speroni (XII) Proposta Galeotti	De Mita-Iotti (XI)	Bozzi (IX)
								<p>assuma la carica di Ministro cessa, entro un mese dal giuramento, dalla carica di parlamentare e non potrà essere rieleggibile né comunque riassumerne le funzioni per tutta la durata della legislatura.</p>	<p>comma Le funzioni di ministro e di viceministro sono incompatibili con il mandato parlamentare</p>	
<p>La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.</p>			<i>Identico</i>		<p>Art. 95, quarto comma <i>Identico</i></p>	<p>L'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, il numero e le attribuzioni dei Ministeri sono disciplinati dal Governo con regolamenti, sulla base di principi stabiliti dalla legge.</p>		<p>La legge dello Stato provvede all'ordinamento del Governo e determina le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri. <i>[segue]</i></p>	<p>La legge provvede all'ordinamento del Governo e determina le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.</p>	<p>La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio, determina le attribuzioni del Consiglio di Gabinetto, del Consiglio dei ministri e dei ministri. Le funzioni del Consiglio dei ministri possono essere delegate, per materie determinate, ai Comitati di ministri.</p>
						<p>I Ministeri possono essere istituiti per le materie riservate alla competenza dello Stato.</p>		<p><i>[segue terzo comma]</i> I Ministeri possono essere istituiti solo nelle materie riservate dalla</p>	<p>I ministeri possono essere istituiti solo nelle materie riservate alla competenza</p>	

Testo vigente	A.S. 935	Testo referendum 2016 (XVII)	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)	Bicamerale D'Alema (XIII) Comitato Forma di Governo. "Testo A"	Comitato Speroni (XII) Proposta Galeotti	De Mita-Iotti (XI)	Bozzi (IX)
								Costituzione alla competenza dello Stato.	dello Stato.	
						La legge approvata dalle due Camere determina la incompatibilità tra cariche di governo e uffici o attività pubbliche e private e detta le disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati dei membri del Governo e gli interessi pubblici.				